



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, lì

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari
delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Oggetto: prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età da parte dei Dirigenti Medici del SSN.

Con la presente, in attesa della conversione definitiva del DL 162/2019 (decreto milleproroghe 2020) e in attuazione di quanto previsto dal Patto per la Salute 2019-2021, di cui all'Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2019, la scrivente Direzione intende fornire indicazioni in ordine alla possibilità prevista in entrambe le sopraindicate disposizioni.

Il sopracitato Patto per la Salute prevede, in via transitoria sino al 2022, al fine di far fronte alla carenza momentanea di medici specialisti, in particolare di alcune discipline, la possibilità di consentire ai medici specialisti, su base volontaria e per esigenze dell'azienda o dell'ente di appartenenza, di permanere in servizio anche oltre il limite di 40 anni di servizio effettivo di cui all'articolo 15 nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione può accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro, laddove non sia possibile procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti.

L'articolo 5-bis del testo di legge di conversione approvato dalla Camera, e attualmente all'esame del Senato, conferma quanto previsto dal sopracitato Patto per la Salute, ed eleva in via transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Come sopra evidenziato, l'articolo 15-nonies del D. Lgs. 502/1992 prevede che il limite per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, compresi i responsabili di struttura complessa, sia fissato a 65 anni con la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L'amministrazione può accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Nell'ambito del "servizio effettivo" rientrano tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, sia nei confronti dello Stato compreso, dunque, anche il servizio militare. Sono per contro esclusi gli anni di riscatto degli studi e i periodi assicurativi ricongiunti da altre gestioni previdenziali.

In base alla modifica di cui al predetto articolo 5-bis, i dirigenti medici e del ruolo sanitario, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

anno di età anche qualora, prima di tale limite anagrafico, maturino i quarant'anni di servizio effettivo, dunque anche se, in virtù della prosecuzione, superino i 40 anni di servizio effettivo.

La deroga in parola non riguarda il personale medico a rapporto convenzionale per il quale continuano ad applicarsi i limiti attualmente vigenti.

La suddetta disciplina transitoria prevede che l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio richiesta fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento devono essere indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Ratio delle sopra indicate disposizioni derogatorie e transitorie è fronteggiare la grave carenza di personale medico specialistico nelle aziende ed enti pubblici del SSN. Ciò vale soprattutto per alcune discipline specialistiche ove la carenza è maggiormente avvertita.

Come sopra evidenziato, tale misura derogatoria è subordinata all'effettiva esigenza dell'amministrazione che, davanti ad una carenza di medici specialistici e con l'impossibilità di concludere l'iter concorsuale di reclutamento di nuovo personale medico, potrebbe non garantire l'erogazione delle prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza.

A tal fine, le norme sopra richiamate prevedono che la proroga possa essere esercitata e concessa nel rispetto di criteri organizzativi previamente determinati con apposito regolamento aziendale.

Trattandosi, dunque, di una valutazione di carattere organizzativo rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'azienda/ente di appartenenza, si ritiene che non possa configurarsi in capo al soggetto richiedente un diritto soggettivo alla relativa concessione, ma una mera aspettativa. Detto apprezzamento dovrà, in ogni caso, rispondere ai consueti principi di correttezza, trasparenza imparzialità e non discriminazione dell'azione amministrativa.

Stante quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad adottare, nel rispetto di quanto sotto riportato, apposito regolamento interno che declini i criteri organizzativi in base ai quali i dipendenti, che rientrano nella fattispecie previste dalle normative sopra indicate, possano presentare domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età:

- la domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro è riservata a medici specialisti e medici veterinari inquadrati all'interno di unità organizzative di natura specialistica e comunque orientate ad assicurare direttamente servizi e prestazioni clinico-assistenziali ai pazienti o i livelli essenziali di assistenza delle strutture territoriali;
- la domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro potrà essere accolta solo nell'ipotesi in cui esista una effettiva carenza di organico (numero di unità assegnate inferiore al numero di unità previste nell'organico dell'unità organizzativa nella quale opera il dirigente interessato);

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

- la durata della prosecuzione del rapporto di lavoro, nell'ambito dei limiti fissati dalla norma, è comunque condizionata alla risoluzione della carenza di organico: il rapporto di lavoro prorogato, pertanto, si interrompe contestualmente all'assunzione del Dirigente che determina l'equilibrio tra unità assegnate e previste;
- nell'ipotesi in cui il dirigente interessato ricopra, al momento della richiesta di proroga in servizio oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età, un incarico di natura gestionale (Direttore di Dipartimento, UOC, UOSD o UOS), potrà mantenere, sempre in regime di proroga, lo stesso incarico fino ad espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento dell'incarico ad altro dirigente; in tale ipotesi, qualora permangano le condizioni derivanti da quanto stabilito ai precedenti artt. 3 e 4, al dirigente interessato potrà essere affidato un incarico di natura professionale;
- il dirigente che ha chiesto ed ottenuto, la permanenza in servizio, può comunque recedere in ogni momento con un preavviso di 15 giorni.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area
Barbara Solinas

Il Direttore
Renato Botti



Signed by BARBARA
SOLINAS
C = IT
O = Regione
Lazio/80143490581



Firmato digitalmente da RENATO
ALBERTO MARIO BOTTI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581